



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

REGOLAMENTO DELLO STABILIMENTO UTILIZZATORE UNICO

ART. 1

Ai sensi del d.lgs 4 marzo 2014, n. 26, “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici”, ferma restando l'autonomia scientifica delle singole strutture universitarie, l'indipendenza dell'attività di ricerca e la preparazione specifica dei singoli ricercatori, l'Università degli Studi di Catania disciplina il proprio Stabilimento Utilizzatore Unico (S.U.U.), costituito, con D.R. n. 3686 del 5 agosto 2011, allo scopo di consentire la sperimentazione scientifica sugli animali da laboratorio.

Tutti coloro che fruiranno dello Stabilimento utilizzatore unico sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

ART. 2

Le figure previste dal presente regolamento, nel campo della stabulazione e della sperimentazione animale, nonché della gestione dello Stabilimento utilizzatore unico, sono le seguenti:

- TITOLARE DELLO STABILIMENTO UTILIZZATORE UNICO
- RESPONSABILE DEL BENESSERE E DELLA CURA DEGLI ANIMALI
- MEDICO VETERINARIO
- RESPONSABILE DEL PROGETTO DI RICERCA
- PERSONALE ABILITATO

ART. 3

Il titolare dello Stabilimento utilizzatore unico è il rettore o un suo delegato.

A tal fine, il rettore, sentito il direttore generale, individua:

- il responsabile del benessere e della cura degli animali dello Stabilimento utilizzatore unico, di cui all'art. 3, comma 1, lett. h) del d.lgs 4 marzo 2014, n. 26;
- il medico veterinario designato dello Stabilimento utilizzatore unico, di cui all'art. 24 del d.lgs 4 marzo 2014, n. 26.

ART. 4

Il Consiglio di amministrazione dell'Ateneo nomina, su indicazione del rettore, i membri dell'Organismo preposto al benessere degli animali (O.B.A.).

Ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 26/2014, l'Organismo è composto dal:

- responsabile del benessere e della cura degli animali;
- medico veterinario designato;
- docente esperto in statistica degli animali da laboratorio;
- docente esperto di farmacologia della sperimentazione animale;
- docente esperto di biologia della sperimentazione animale.

Il rettore individua, tra i suindicati componenti docenti, la persona che svolgerà le funzioni di presidente dell'Organismo.

L'Organismo preposto al benessere degli animali svolge i compiti di cui all'art. 26 del d.lgs. 26/2014.

ART. 5

Il responsabile del progetto di ricerca, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. g) del d.lgs 4 marzo 2014, n. 26, è la persona fisica titolare dell'autorizzazione di un progetto di sperimentazione animale, quale programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso a una o più delle procedure di cui alla lett. a) del predetto comma.

Il responsabile del progetto è responsabile degli aspetti amministrativi e scientifici del progetto autorizzato.

In particolare, le suindicate procedure possono essere eseguite unicamente per i fini di cui all'art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2014 n. 26.

Art. 6

Il personale di cui dispone lo Stabilimento utilizzatore unico, nonché quello a disposizione del responsabile del progetto di ricerca, deve essere dotato di un livello di istruzione e di formazione adeguato, acquisito, mantenuto e dimostrato secondo le modalità definite con decreto del Ministro della Salute sulla base degli elementi di cui all'allegato V del d.lgs 4 marzo 2014, n. 26, per svolgere una delle funzioni di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

ART. 7

Il responsabile del progetto di ricerca che intende effettuare esperimenti su animali da laboratorio deve richiedere e ottenere l'autorizzazione per il tramite dell'Organismo preposto al benessere degli animali. A tal fine deve compilare la documentazione predisposta da tale Organismo in ottemperanza al d.lgs 4 marzo 2014, n. 26 .

La sopracitata documentazione sarà valutata dai membri dell'Organismo preposto al benessere animale e inviata al Ministero mediante posta elettronica certificata al fine di ottenerne l'autorizzazione.

Ogni variazione che il responsabile del progetto di ricerca intende apportare al progetto dovrà essere preventivamente comunicata all'Organismo preposto per il benessere animale e quindi inoltrata al Ministero.

ART. 8

Lo smaltimento delle carcasse degli animali, delle lettiere e di tutti i rifiuti connessi alla sperimentazione animale dovrà avvenire nel rispetto della legislazione vigente e del regolamento di Ateneo per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e dei rifiuti sanitari prodotti dell'Università degli Studi di Catania.

ART. 9

Chiunque intenda effettuare la sperimentazione animale in uno Stabilimento utilizzatore esterno all'Ateneo di Catania deve specificarlo nel proprio progetto di ricerca indicando il decreto di autorizzazione dello stabilimento utilizzatore ospitante e darne comunicazione all'Organismo preposto al benessere animale che provvederà ad informarne al Ministero.

ART. 10

Sarà cura del responsabile del benessere animale trasmettere al Ministero della Salute tutte le comunicazioni richieste ai sensi di legge.

ART. 11

Lo Stabilimento utilizzatore unico ha autonomia finanziaria, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza. Ha, altresì, autonomia gestionale, nei limiti del budget assegnato annualmente dal Consiglio di amministrazione.

La gestione amministrativo-contabile dello S.U.U. è affidata ad un direttore, individuato tra il personale dirigente o di categoria EP dell'Università di Catania a ciò incaricato dal direttore generale, sentito il rettore.

Lo Stabilimento utilizzatore unico deve essere dotato di almeno un'unità di personale afferente ai servizi provveditorali.

ART. 12

Gli utilizzatori esterni e interni dello Stabilimento utilizzatore unico provvederanno al pagamento preventivo dei servizi messi a disposizione dal medesimo stabilimento, secondo quanto previsto dall'apposito tariffario, approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

ART. 13

Il presente regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni nel caso di interventi legislativi in materia. Per quanto non espressamente recepito ed articolato nel presente regolamento, si rimanda alla normativa attualmente in vigore.

ART. 14

Le disposizioni, contenute in seno al D.R. n. 3686 del 5 agosto 2011 di istituzione dello S.U.U., relative alla disciplina del medesimo, sono abrogate.